

**CODICE DI COMPORTAMENTO
DEI DIPENDENTI DEL CONSERVATORIO DI MUSICA
"GIROLAMO FRESCOBALDI" DI FERRARA**



INDICE

- Art. 1** Disposizioni di carattere generale
- Art. 2** Ambito di applicazione
- Art. 3** Principi generali
- Art. 4** Regali, compensi e altre utilità
- Art. 5** Partecipazione ad associazioni ed organizzazioni
- Art. 6** Comunicazione degli interessi finanziari, conflitti di interesse
- Art. 7** Obbligo di astensione
- Art. 8** Prevenzione della corruzione
- Art. 9** Trasparenza e tracciabilità
- Art. 10** Comportamento nei rapporti privati
- Art. 11** Comportamento in servizio
- Art. 12** Rapporti con il pubblico
- Art. 13** Contratti e altri atti negoziali
- Art. 14** Vigilanza su monitoraggio e attività formative
- Art. 15** Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del Codice
- Art. 16** – Disposizioni finali



Art. 1

Disposizioni di carattere generale

1. Il presente Codice di comportamento, di seguito denominato "codice", definisce, ai fini dell'art. 54 del D.Lgs. 165/2001, i doveri di diligenza, lealtà, imparzialità e buona fede che i dipendenti del Conservatorio e le categorie di Personale di cui al successivo art. 2, di seguito denominati "dipendenti", sono tenuti ad osservare.
2. Le previsioni del presente Codice **integrano** quelle previste dal D.P.R. 62/2013, le quali trovano, sempre e comunque, piena applicazione.

Art. 2

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente codice si applicano al Personale dipendente, docente, tecnico e amministrativo, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, nonché al Personale contrattualizzato e non, che presta servizio in posizione di comando, distacco o fuori ruolo, utilizzazione temporanea alle dipendenze del Conservatorio.
2. Gli obblighi di condotta previsti nel presente codice si applicano, per quanto compatibili, a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, agli studenti titolari di contratti di collaborazione a tempo parziale (200 ore ex D.Lgs. 68/2012), ai tirocinanti, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi che realizzano opere o forniscono servizi in favore del Conservatorio e a qualsiasi altro soggetto a cui la normativa estenda l'applicazione del presente codice e delle disposizioni collegate e che intrattenga un rapporto formalizzato con il Conservatorio.
3. A tal fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizione delle collaborazioni, delle consulenze o nelle forniture di beni e di servizi, o in apposito atto aggiuntivo, il Conservatorio inserisce specifiche disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente codice.

Art. 3

Principi generali

1. Il Conservatorio contrasta qualsivoglia forma di discriminazione diretta o indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, all'origine razziale ed etnica, alla disabilità e alla lingua, sia nelle relazioni con i dipendenti, con gli studenti, con i cittadini-utenti, sia nelle relazioni fra e con i destinatari.
2. Il Conservatorio garantisce le pari opportunità, la tutela dal mobbing e dalle molestie sessuali e persegue il benessere organizzativo anche attraverso l'operatività del Comitato Unico di Garanzia.
3. Il dipendente, in servizio presso il Conservatorio, osserva la Costituzione, si pone al servizio dello Stato conformando la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa. Il dipendente svolge i propri compiti nel rispetto della legge, perseguendo l'interesse pubblico, senza abusare della propria posizione o dei poteri di cui è titolare.
4. Il dipendente rispetta, altresì, i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza e agisce in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi.
5. Il dipendente concorre al perseguimento delle finalità istituzionali e degli obiettivi strategici del Conservatorio secondo il grado di responsabilità previsto dall'ordinamento e dalle funzioni attribuitegli.



6. Il dipendente non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni d'ufficio, evita situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine del Conservatorio. Prerogative e poteri pubblici sono esercitati unicamente per le finalità di interesse generale per le quali sono stati conferiti.
7. Il dipendente esercita i propri compiti orientando l'azione amministrativa alla massima economicità, efficienza ed efficacia. La gestione di risorse pubbliche ai fini dello svolgimento delle attività amministrative deve seguire una logica di contenimento dei costi, che non pregiudichi la qualità dei risultati.
8. Nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa, il dipendente assicura la piena parità di trattamento a parità di condizioni, astenendosi, altresì, da azioni arbitrarie che abbiano effetti negativi sui destinatari dell'azione amministrativa o che comportino discriminazioni basate sul sesso, nazionalità, origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione, o credo, convinzioni personali o politiche, appartenenza a una minoranza nazionale, disabilità, condizioni sociali o di salute, età e orientamento sessuale o su altri diversi fattori.
9. Il dipendente dimostra la massima disponibilità e collaborazione nei rapporti con le altre pubbliche amministrazioni, assicurando lo scambio e la trasmissione delle informazioni e dei dati in qualsiasi forma, anche telematica, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 4

Regali, compensi ed altre utilità

1. Il dipendente non chiede né sollecita e non accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e nell'ambito delle consuetudini locali o internazionali. In ogni caso, indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato, il dipendente non chiede, né sollecita, per sé o per altri, regali o altre utilità, neanche di modico valore a titolo di corrispettivo per compiere o per avere compiuto un atto del proprio ufficio da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio, né da soggetti nei cui confronti è o sta per essere chiamato a svolgere o a esercitare attività o potestà proprie dell'ufficio ricoperto.
2. Il dipendente non accetta, per sé o per altri, da un proprio subordinato, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore. Il dipendente non offre, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità a un proprio sovraordinato, salvo quelli d'uso di modico valore.
3. Ai fini del presente articolo, per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelli di valore non superiore, in via orientativa, a euro 150, anche sotto forma di sconto.
4. I regali e le altre utilità di modico valore possono essere ricevuti senza superare, cumulativamente, il limite stabilito in relazione al singolo anno solare; qualora nell'anno solare considerato i regali e le altre utilità dovessero superare il limite indicato, il dipendente li dovrà mettere immediatamente a disposizione del Conservatorio per la restituzione o per essere devoluti a fini istituzionali.
5. Il dipendente non accetta incarichi di consulenza o collaborazione di qualsiasi natura, gratuiti o retribuiti, da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza del dipendente medesimo.
6. Al fine di preservare il prestigio e l'imparzialità del Conservatorio, il Direttore vigila sulla corretta applicazione del presente articolo.



Art. 5

Partecipazione ad associazioni e organizzazioni

1. Nel rispetto della disciplina vigente in materia di diritto di associazione, il dipendente comunica al Direttore, tempestivamente e, comunque, entro 15 giorni, la propria adesione, partecipazione o appartenenza ad associazioni o organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interesse possano interferire con lo svolgimento dell'attività del Conservatorio. Il presente comma non si applica all'adesione a partiti politici o a sindacati.
2. La comunicazione, che deve contenere i dati essenziali relativi all'associazione o organizzazione e le ragioni della potenziale interferenza, viene effettuata in forma scritta entro 15 giorni:
 - a) dalla presa di servizio
 - b) dall'assunzione o affidamento dell'incarico
 - c) dalla adesione o dalla conoscenza della possibile interferenza
 - d) dall'entrata in vigore del presente codice
3. Il dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni o organizzazioni, né esercita pressioni a tal fine, promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di carriera.
4. Il Direttore valuta la sussistenza di condizioni che integrino ipotesi di incompatibilità anche potenziale, al fine di accertare la possibile insorgenza degli obblighi di astensione di cui al successivo art. 7.

Art. 6

Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse

1. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente informa per iscritto il Direttore di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi anni, precisando:
 - a) se in prima persona, o i suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente, abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;
 - b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti al suo ufficio e limitatamente alle attività a lui affidate.
2. La comunicazione deve contenere i dati essenziali all'individuazione dei soggetti interessati e del rapporto intercorso e viene effettuata in forma scritta in 15 giorni:
 - a) dalla presa di servizio
 - b) dall'insorgere del rapporto
 - c) dall'entrata in vigore del presente codice
3. Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale, con propri interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, professionali, sindacali e dei superiori gerarchici.

Art. 7
Obbligo di astensione

1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti o organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.
2. Il dipendente che si astiene comunica per iscritto tempestivamente tale condizione al Direttore, specificando la situazione di conflitto. Il Direttore, ove ritenga sussistente il conflitto di interessi, prende gli opportuni provvedimenti, anche sostituendo l'interessato.
3. Il dipendente che interviene per dovere d'ufficio o che a qualsiasi titolo partecipi ad un procedimento, anche senza esserne responsabile, rispetto al quale possano essere coinvolti interessi propri ai sensi del precedente comma 1, ne dà immediata comunicazione al Direttore che decide sulla astensione del dipendente dalla partecipazione al procedimento.
4. L'astensione deve essere annotata negli atti del procedimento, senza indicazione delle cause che l'hanno determinata, e tutte le dichiarazioni attinenti con le relative risposte del Direttore devono essere trasmesse, in forma integrale, al Responsabile per la prevenzione della corruzione, se diverso dal Direttore, che provvede alla tenuta di un relativo archivio.

Art. 8
Prevenzione della corruzione

1. Il dipendente rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'amministrazione. In particolare, il dipendente rispetta le prescrizioni contenute nel Piano per la prevenzione della corruzione, prestando la più ampia collaborazione al Responsabile della prevenzione della corruzione.
2. Il dipendente, fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, segnala al Responsabile della prevenzione della corruzione e al Direttore, se diversi, eventuali situazioni di illecito nel Conservatorio di cui sia venuto a conoscenza fornendo ogni informazione necessaria e l'eventuale documentazione pertinente.
3. Il Responsabile della prevenzione della corruzione cura e verifica la concreta applicazione dei meccanismi di tutela del dipendente previsti dall'art. 54 bis del D.Lgs. 165/2001.

Art. 9
Trasparenza e tracciabilità

1. Il dipendente assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti per le pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale.
2. La tracciabilità dei processi decisionali adottati dai dipendenti deve essere, in tutti i casi, garantita attraverso un adeguato supporto documentale, che consenta in ogni momento la replicabilità.



3. Il dipendente, nell'ambito delle proprie attività, rispetta le procedure previste ai fini della tracciabilità dei processi decisionali ed è tenuto a fornire, in modo regolare e completo, le informazioni, i dati e gli atti oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale secondo le previsioni contenute nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza.
4. Il dipendente segnala al Responsabile per la trasparenza le eventuali esigenze di aggiornamento, correzione e integrazione delle informazioni, dei dati e degli atti oggetto di pubblicazione, attinenti alla propria sfera di competenza.

Art. 10

Comportamento nei rapporti privati

1. Nei rapporti privati, comprese le relazioni extra lavorative con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, il dipendente non sfrutta, né menziona la posizione che ricopre nel Conservatorio per ottenere utilità che non gli spettino e non assume altro comportamento che possa nuocere all'immagine del Conservatorio.
2. I dipendenti rispettano il segreto d'ufficio e mantengono riservate le notizie e le informazioni apprese nell'ambito dell'attività svolta.

Art. 11

Comportamento in servizio

1. Fermo restando il rispetto dei termini del procedimento amministrativo, il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda né adotta comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria competenza.
2. Il dipendente rispetta gli obblighi di servizio anche con riferimento all'orario di lavoro, adempiendo correttamente agli obblighi previsti per la rilevazione delle presenze.
3. Il dipendente utilizza i permessi di astensione dal lavoro, comunque denominati, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.
4. Nelle relazioni con i colleghi, i collaboratori ed i relativi responsabili, il dipendente assicura costantemente la massima collaborazione, nel rispetto delle reciproche posizioni istituzionali, evita atteggiamenti e comportamenti che possano turbare il necessario clima di serenità e concordia nell'ambito degli uffici.
5. Il dipendente segnala al Direttore ogni evento in cui sia rimasto direttamente coinvolto e che può avere riflessi sul servizio, o relativo a situazioni di pericolo o di danno per l'integrità fisica o psicologica propria e di altri.
6. Il dipendente non utilizza la posta elettronica dell'ufficio/istituzionale per dibattiti su temi estranei all'attività istituzionale, fatte salve le attività di informazione/consultazione delle rappresentanze sindacali dei lavoratori.
7. Il dipendente non altera in alcun modo le configurazioni informatiche predisposte dal Conservatorio per tutelare l'integrità delle proprie reti e banche dati e per impedire la visualizzazione e l'acquisizione di contenuti non appropriati e, comunque, non pertinenti all'attività lavorativa.
8. Il dipendente utilizza gli spazi, gli arredi, gli strumenti musicali, il materiale, le attrezzature, gli strumenti e i servizi telematici e telefonici di cui dispone per ragioni d'ufficio con particolare cura e diligenza e secondo le eventuali specifiche modalità previste. Il dipendente utilizza il mezzo di trasporto, eventualmente messo a disposizione dal Conservatorio, solo per lo svolgimento dei compiti d'ufficio, astenendosi dal trasportare terzi, se non per motivi d'ufficio.
9. Il dipendente si impegna a mantenere la funzionalità ed il decoro dell'ufficio: si prende cura degli oggetti e degli strumenti che utilizza mettendo in essere le accortezze necessarie al mantenimento della loro efficienza ed integrità.



10. Il dipendente partecipa attivamente al programma di riduzione dei consumi materiali (ad es. stampare, ove sia possibile, utilizzando carta riciclata; stampare in modalità fronte/retro; favorire le comunicazioni telematiche al posto di quelle cartacee o telefoniche), al loro riciclo e al contenimento dei consumi di energia, ponendo in essere attenzioni di uso quotidiano orientato all'efficienza energetica (ad. es. provvedendo a disattivare i dispositivi elettronici al termine del proprio orario di lavoro, spegnere le luci negli ambienti non utilizzati).
11. Il dipendente custodisce con particolare cura e diligenza gli strumenti informatici, nonché le credenziali di accesso ai sistemi informatici messi a disposizione dal Conservatorio, anche al fine di non pregiudicare la sicurezza informatica.

Art. 12

Rapporti con il pubblico

1. Il dipendente nel rapporto con il pubblico si fa riconoscere attraverso lo strumento identificativo fornito dal Conservatorio, anche ai fini della sua sicurezza.
2. Il dipendente opera con spirito di servizio, correttezza, cortesia, disponibilità, completezza e accuratezza anche laddove debba rispondere alla corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai messaggi di posta elettronica. Di norma al messaggio di posta elettronica risponde con lo stesso mezzo. Qualora non sia competente per posizione rivestita o per materia, indirizza l'istanza al funzionario o ufficio competente del Conservatorio. Il dipendente, fatte salve le norme sul segreto d'ufficio, fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine di comportamento proprio e di altri dipendenti dell'ufficio dei quali ha responsabilità o il coordinamento. Nelle operazioni da svolgersi e nella trattazione delle pratiche, il dipendente rispetta, salvo diverse esigenze di servizio o di diverso ordine di priorità stabilito dal Conservatorio, l'ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto con motivazioni generiche. Il dipendente rispetta gli appuntamenti con gli utenti e risponde senza ritardo ai loro eventuali reclami.
3. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti del Conservatorio.
4. Il dipendente che fornisce il servizio al pubblico cura il rispetto dei tempi e degli standard di qualità, ove esistenti.
5. Il dipendente non assume impegni né anticipa l'esito di decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio, al di fuori dei casi consentiti. Il dipendente fornisce informazioni e notizie relative ad atti od operazioni amministrative, in corso o conclusi, oppure rilascia copie ed estratti di atti e documenti secondo la propria competenza, nelle ipotesi e con le modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari in materia di accesso.
6. Il dipendente osserva il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali e, qualora sia richiesto oralmente di fornire informazioni, atti, documenti non accessibili tutelati dal segreto d'ufficio o dalle disposizioni in materia di dati personali, informa il richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta. Qualora non sia competente a provvedere in merito alla richiesta provvede, sulla base delle disposizioni interne, affinché la stessa venga inoltrata all'ufficio competente del Conservatorio.

Art. 13

Contratti e altri atti negoziali

1. Nella conclusione di accordi e negozi e nella stipulazione di contratti per conto del Conservatorio, nonché nella fase di esecuzione degli stessi, il dipendente che partecipa al procedimento non ricorre a mediazione di terzi, né corrisponde o promette alcuna utilità a



titolo di intermediazione, né per facilitare o aver facilitato la conclusione e l'esecuzione del contratto. Il presente comma non si applica ai casi in cui il Conservatorio abbia deciso di ricorrere all'attività di intermediazione professionale.

2. Il dipendente che partecipa al procedimento non conclude, per conto del Conservatorio, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altra utilità nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'art. 1342 del codice civile. Nel caso in cui il Conservatorio concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali il dipendente che partecipa al procedimento abbia concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, questi si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni e alle attività relative all'esecuzione del contratto, redigendo verbale scritto di tale astensione da conservare agli atti dell'ufficio.
3. Il dipendente che conclude accordi o negozi ovvero stipula contratti a titolo privato, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'art. 1342 c.c., con persone fisiche o giuridiche private con le quali abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione per conto del Conservatorio, ne informa per iscritto il Direttore, in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione.
4. Il dipendente che riceva, da persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure negoziali nelle quali sia parte il Conservatorio, rimozioni orali o scritte sull'operato dell'ufficio o su quello di altri collaboratori, ne informa immediatamente, di regola per iscritto il Direttore.

Art. 14

Vigilanza, monitoraggio e attività formative

1. Ai sensi dell'art. 54 c. 6 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. il Direttore vigila sull'applicazione del presente Codice.
2. Le attività svolte ai sensi del presente articolo si conformano alle previsioni contenute nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza.
3. Il Responsabile della prevenzione della corruzione cura l'aggiornamento del Codice di comportamento del Conservatorio, l'esame delle segnalazioni di violazione del Codice di comportamento, la raccolta delle condotte illecite accertate e sanzionate, assicurando le garanzie di cui all'art. 54bis del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. Il Responsabile della prevenzione della corruzione cura la diffusione del Codice di comportamento del Conservatorio, il monitoraggio annuale sulla sua attuazione, la pubblicazione sul sito istituzionale e la comunicazione all'Autorità nazionale anticorruzione dei risultati del monitoraggio ai sensi dell'art. 1 della L. 190/2012.
4. Ai dipendenti del Conservatorio sono rivolte le attività formative in materia di trasparenza e integrità che consentano di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento periodico e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tale ambito.

Art. 15

Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del Codice

1. La violazione degli obblighi previsti dal presente Codice integra comportamenti contrari ai doveri di ufficio. Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute nel presente Codice, nonché dei doveri e degli obblighi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione, dà luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del pubblico dipendente, essa è fonte di responsabilità disciplinare accertata all'esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni.



2. Ai fini della determinazione del tipo e dell'entità della sanzione disciplinare concretamente applicabile, la violazione è valutata in ogni singolo caso con riguardo alla gravità del comportamento e all'entità del pregiudizio, anche morale, derivatone, al decoro o al prestigio del Conservatorio. Le sanzioni applicabili sono quelle previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi, incluse quelle espulsive che possono essere applicate esclusivamente nei casi, da valutare in relazione alla gravità, di violazione delle disposizioni di cui all'art. 4, qualora concorrano la non modicità del valore del regalo o delle altre utilità e l'immediata correlazione di questi ultimi con il compimento di un atto o di un'attività tipici dell'ufficio, all'art. 5 comma 3, all'art. 13 comma 2, primo periodo, nei casi di recidiva negli illeciti di cui all'art. 4 comma 5 e all'art. 6 comma 3, esclusi i conflitti meramente potenziali. I contratti collettivi possono prevedere ulteriori criteri di individuazione delle sanzioni applicabili in relazione alle tipologie di violazione del presente Codice.
3. Resta ferma la comminazione del licenziamento, senza preavviso, per i casi più gravi già previsti dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.
4. Restano fermi gli ulteriori obblighi e le conseguenti ipotesi di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti previsti da norme di legge, di regolamenti e dai contratti collettivi.

Art. 16 **Disposizioni finali**

1. Il presente Codice è adottato con decreto del Presidente previa delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Consiglio Accademico, ed entra in vigore il quindicesimo giorno dalla pubblicazione all'Albo del Conservatorio.
2. Il Codice si applica alle violazioni commesse successivamente alla sua entrata in vigore.
3. Il presente Codice è pubblicato sul sito web istituzionale del Conservatorio nella sezione Amministrazione Trasparente nonché inviato con e-mail a tutti i dipendenti e ai titolari di contratti di consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo, anche professionale, di imprese fornitrici di servizi in favore del Conservatorio.
4. Il Conservatorio, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro o, in mancanza, all'atto di conferimento dell'incarico, consegna e fa sottoscrivere ai nuovi assunti, con rapporti comunque denominati, copia del presente Codice di comportamento.

